

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1437

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODEGHIERO, APOLLONI, BALOCCHI, MARTINELLI,  
SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Concessione di agevolazioni fiscali e finanziarie per la valorizzazione del patrimonio culturale e istituzione dei fondi regionali per i beni culturali

*Presentata il 6 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il giudizio sulla legge 2 agosto 1982, n. 512, può essere largamente positivo pur considerando che, nei dodici anni di vita, essa ha avuto limitata attuazione e ha prodotto benefici assai ridotti rispetto alle aspettative di un efficace « regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale ». Si tratta di una legge complessa, dagli obiettivi molteplici, che mira, in linea generale, ad adeguare alcune norme, relative alla spesa per la conservazione e il restauro dei beni culturali in mano ai privati, alle norme già in vigore da tempo in Europa e negli USA.

Il primo obiettivo della legge n. 512 del 1982, è stato quello di consentire agevola-

zioni fiscali ai proprietari di beni immobili che intendano o debbano, per le disposizioni di legge relative ai beni notificati, provvedere ad interventi di conservazione o di restauro degli stessi. A questo fine la legge prevedeva la deducibilità totale delle spese sostenute.

La legge intendeva inoltre, come secondo obiettivo, consentire ai proprietari di beni culturali immobili o mobili di pagare in parte o totalmente le tasse di successione con la cessione allo Stato di beni.

Il terzo obiettivo avrebbe consentito ai proprietari di beni mobili o immobili, regolarmente notificati, di pagare le imposte

dirette, ovvero anche una sola parte, con la cessione di quei beni.

Il primo obiettivo, negli anni dal 1982 al 1992, ha funzionato egregiamente e ha favorito, diffusamente, non solo il restauro di beni immobili che, altrimenti, si sarebbero irreparabilmente degradati, ma ha prodotto un incremento rilevante delle attività edili, specie per una fascia di imprese e di lavoratori specializzati e qualificati. Ce ne dà informazione uno studio condotto dall'Associazione dimore storiche italiane, da cui risulta che a fronte di una più considerevole spesa per restauro e manutenzione negli anni successivi al 1982 e a una conseguente minore entrata fiscale per le agevolazioni applicate, si è verificata, a vantaggio dello Stato, una maggiore entrata per quanto riguarda i versamenti dell'IVA e dell'IRPEF.

Nel 1992, per le condizioni imposte dalla legge finanziaria di quell'anno, il principio della deducibilità del reddito delle spese di restauro è stato sostituito da quello della detrazione dell'imposta per il 27 per cento della spesa sostenuta, allo scopo di ridurre del 30 per cento le agevolazioni e di trarne benefici contributivi.

In effetti l'operazione si è rivelata strategicamente fallimentare perché, per ottenere un vantaggio immediato essa ha prodotto, nel tempo, la contrazione delle attività di manutenzione e conservazione, e una riduzione progressiva del gettito fiscale, sia sul fronte dei contributi ridotti a causa del provvedimento che prevedeva la dichiarazione di imposta per il 27 per cento, sia per le minori entrate relative ai versamenti IVA e IRPEF dovute a una più limitata attività lavorativa in quel settore e a una conseguente riduzione dei posti di lavoro.

Il secondo obiettivo è stato raggiunto solo in casi eccezionali, con procedure lunghe e laboriose. Si tratta di uno dei punti più delicati e meno precisi poiché il testo legislativo non indica con sufficiente chiarezza « chi » è responsabile della valutazione delle proposte e dei beni offerti in cessione. Il regolamento infatti, previsto per l'attuazione di due degli articoli fondamentali della legge relativi al pagamento

di imposte mediante cessione di beni culturali, non è mai stato emanato a causa, in gran parte, delle esitazioni dell'Erario, assai poco propenso a vedere diminuite le sue entrate in cambio di beni, sia pure di rilevante valore. Ne è esempio il caso della collezione Jucker, acquistata dal comune di Milano per 47 miliardi di lire, una cifra non bassa, sia pure considerando la qualità delle opere, che avrebbe potuto essere negoziata dallo Stato, in termini più favorevoli, in base alla legge in questione.

Il terzo obiettivo era e rimane, nei modi e nella misura in cui è previsto dall'articolo 7 della legge n. 512 del 1982, un po' utopistico e in qualche misura rischioso, se non altro per l'ipotesi possibile di un numero elevato di proposte da vagliare, nella loro validità, entro i contenuti termini di tempo previsti, cosa che porterebbe ad elevati costi amministrativi e porrebbe il problema della collocazione e della custodia dei beni mobili, e di gravosi costi di gestione per quelli immobili.

Risulta tuttavia meritevole di considerazione la filosofia che ispira la legge n. 512 del 1982 e l'approccio lucido e pragmatico che essa ha tentato di imporre al problema della conservazione di una parte importante del patrimonio pubblico.

È la prima legge, infatti, che tiene conto che larga parte dei beni mobili e immobili del nostro Paese sono in mano a privati e che ai privati, a cui le leggi in vigore impongono, giustamente, obblighi e doveri di tutela continuata e regolare del patrimonio, devono essere fornite regole e strumenti efficaci, perché l'opera di conservazione sia realizzata concretamente in tempi, in termini e con mezzi idonei.

Certamente le recenti indagini sulla spesa statale per la cultura compresi i resoconti forniti a metà dell'anno 1994 dalla Corte dei conti, non offrono confortanti prospettive.

I dati forniti dall'Istituto di studi per la programmazione economica (novembre 1994) dimostrano che si è accentuato negli anni novanta il fenomeno della contrazione dell'intervento statale: la spesa per la cultura è passata, dal 1987 al 1992, dallo 0,63 allo 0,52, con un calo netto del 9,50

per cento a lire costanti. Sono diminuiti sia gli impegni di spesa che i pagamenti rispettivamente del 3,3 per cento e del 15,4 per cento, fatto ancora più rilevante se si considera che la spesa statale complessiva è aumentata nello stesso periodo del 2 per cento. La tendenza negativa sembra prendere ulteriore rilievo dal fatto che essa subentra alla fase di interventi straordinari che ha caratterizzato la politica degli investimenti negli anni ottanta, in cui enormi risorse finanziarie, anche con il concorso di altri Ministeri, erano state messe a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come i fondi FIO o quelli per i « giacimenti culturali », con finalità spiccatamente socio-economiche.

A illustrare qualche caratteristica dei progetti di intervento elaborati in quel periodo basti ricordare che la inventariazione, schedatura e archiviazione computerizzate secondo il « sistema biblioteca » costate anni di lavoro, dei beni archeologici di Pompei è un raffinato prodotto culturale completamente inutilizzato. Il centro elaborazione dati acquistato per diversi miliardi e disponibile dal 1990, non è mai entrato in funzione e costa per manutenzione, centinaia di milioni all'anno.

Davanti a fenomeni di questo tipo non si può che sentire un disagio profondo, un senso di ribellione per l'incapacità dell'amministrazione pubblica di avvertire la responsabilità e la necessità di tutelare il patrimonio e di non sperperare il denaro pubblico.

È noto ad esempio che, per la mancata copertura finanziaria di 20 miliardi di lire, si è bloccata in Commissione al Senato, una valida proposta di legge sulla circolazione, oltre confine, e sulla restituzione dei beni culturali. Essa dovrebbe dare seguito, dopo tre anni circa dall'apertura delle frontiere europee, alla direttiva 93/7/CEE relativa al controllo delle opere d'arte alle frontiere esterne della Comunità e alla restituzione di quelle uscite illecitamente da un Paese.

Per dare un'indicazione generale della considerazione che le forze politiche responsabili manifestano, in concreto, per la cultura e per il nostro patrimonio pub-

blico, si può ricordare che, in media, negli ultimi anni, la spesa per la cultura è stata pari a lire 49.000 per abitante, contro una media europea pari circa al doppio di questo valore.

I meccanismi poi di gestione dei fondi assegnati al Ministero sono tali per cui la capacità di spesa, di utilizzare cioè i finanziamenti, è in costante diminuzione: le difficoltà amministrative sono tali per cui i residui di cassa sono stati, negli ultimi anni, o quasi uguali (1991) o superiori (1992) ai pagamenti effettuati. In più occasioni operatori di settore ad altissimo livello, come i soprintendenti ai beni artistici, hanno sottolineato le difficoltà che impone la macchina amministrativa, funzionante con tempi e metodi che non collimano con le esigenze della tutela del patrimonio della Nazione, cioè della manutenzione e del restauro dei beni, che richiedono mediamente periodi ben più ampi e flessibili del rigido anno finanziario.

#### *La nostra proposta.*

Costituisce pertanto un imperativo civile fare quanto è possibile per provvedere responsabilmente alla tutela di un patrimonio che non solo rappresenta la nostra identità storica e culturale ma è una straordinaria ricchezza che appartiene alla storia della civiltà e della quale dobbiamo, moralmente, rispondere a ogni cittadino di ogni Paese.

Alla luce dei criteri e dei valori che l'articolo 9 della Costituzione testimonia, cioè il principio per cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, riteniamo che si debba iniziare a ripensare l'intero nostro modello di politica dei beni culturali e a provvedere a mettere in campo forze e sistemi di gestione in grado di rendere più efficace e produttiva la spesa per la cultura.

Pur occupandoci, in questa proposta di revisione radicale della legge n. 512 del 1982, di un discorso essenzialmente fiscale, ci rendiamo conto che occorre pensare e muoversi, pur in specifiche occasioni come

questa, all'interno di un orizzonte più ampio e generale in cui si tenga presente il problema della definizione di patrimonio e di bene culturale e, soprattutto, l'incerta indicazione delle competenze ancora in larga parte da attribuire alle varie componenti della Repubblica, ai soggetti che la costituiscono, che nella tutela del patrimonio si riconoscono e per la quale devono congiuntamente operare.

Nei confronti di questi problemi il potere legislativo risulta, oggi, « latitante » poiché non ha ancora prospettato la definizione delle competenze e dei limiti di intervento delle regioni in ordine alla « tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico »; non ha attuato, cioè, la delega delle funzioni amministrative alle regioni, già annunciata nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Alla base dunque di ogni nostro tentativo di valutazione, di scelta, di proposta, restano i criteri e i principi fondamentali della Costituzione che qualifica i beni culturali come « patrimonio della Nazione ».

Non intendiamo accostarci, in questa occasione specifica al grande e delicato tema della definizione della valutazione di « bene culturale » né dei differenti ordini di grandezza, in base ai quali la nostra normativa, oggi, distingue categorie diverse di beni culturali. A nostro giudizio il problema della « dimensione del valore » può risolversi solo in una visione più matura e consapevole, essenzialmente unitaria dell'intero nostro patrimonio culturale al di là di distinzioni che non offrono alcuna utilità al fine di una effettiva, globale tutela. Si tratta di beni che appartengono all'intera comunità, alla Nazione come realtà territoriale, culturale e storica fatta di pubblico e di privato, che accoglie enti e soggetti, tutti allo stesso modo chiamati a sostenere un ruolo significativo ed effettivo di partecipazione all'esercizio della tutela del patrimonio nazionale.

Dicendo « Nazione » la Costituzione non dice né sottintende « la soggettività giuridica dello Stato », né il criterio dell'appartenenza del patrimonio a una entità, come lo Stato, fondamentalmente astratta. Tutti

i soggetti, invece, sono concretamente ed egualmente interessati all'intera realtà dei beni culturali, sia per quanto concerne quelli cosiddetti di « interesse locale » che quelli di « interesse nazionale ».

Nei tempi più recenti poi, una più viva e diffusa sensibilità comune, e la stessa tendenza legislativa sembrano prestare maggiore attenzione che in passato al concetto della testimonianza storica e della vita culturale come momento unitario e unificante, in cui i « beni », che nella normativa ricorrono regolarmente qualificati, quanto alla località dell'interesse, sono percepiti e vissuti, oltre la differenza e i diversi ordini di grandezza individuati dalla norma, in una visione più coerente e omogenea, più rispettosa della valenza culturale presente nelle testimonianze che costituiscono un segno di civiltà.

Da parte nostra, proprio per sottolineare la necessità di coinvolgere l'intera amministrazione dello Stato e di sollecitare una sua oggettiva responsabilità nella tutela del patrimonio della Nazione, il progetto di un fondo per i beni culturali non prevede che siano sottratte risorse, in modo specifico, al Ministero per i beni culturali e ambientali, già così scarsamente dotato quanto a contributi finanziari. Nella previsione di una maggiore chiarezza nella definizione delle competenze statali e regionali nella delicatissima materia della tutela, il nostro progetto intende realizzare, con la costituzione di fondi regionali, una condizione di effettiva collaborazione tra Stato e regioni e proporre al contempo l'avviamento di un processo di maggiore responsabilizzazione delle regioni stesse.

Il fondo si dovrebbe formare, per una sua parte da risorse dello Stato, per l'altra da risorse delle regioni e da altri contributi elargiti da privati, in una duplice logica di sostegno e di incentivazione che veda impegnate, sinergicamente, forze pubbliche e forze private e sposti l'attenzione sulle moderne forme di mecenatismo. Una parte della somma del fondo, proveniente dallo Stato, è suddivisa in parti eguali fra tutte le regioni. Infatti anche alla luce dei criteri sopra espressi, riteniamo che i beni culturali abbiano, in linea di principio, pari

dignità, al di là che si debba poi distinguere (l'altra parte della somma è divisa secondo parametri riferiti alla consistenza del patrimonio) tra regioni a più alta e a più bassa densità di beni presenti, e beni di maggiore o minore prestigio e fama.

A supporto degli organi regionali competenti e per le finalità che la legge si prefigge, si è prospettata l'istituzione di una commissione tecnica e scientifica in cui operano soprintendenti, direttori di musei, esperti, operatori qualificati nel settore dei beni culturali e che si costituisce come figura e momento di collaborazione tra Stato e regione. In questa logica essa, da una parte, può fornire alla regione suggerimenti per esaminare e valutare scelte, indirizzi, priorità di interventi che si volessero programmare ed essere di supporto per impostare e pianificare una più generale linea di politica culturale. Essa inoltre può proporre criteri e metodologie aggiornate di formazione del personale adetto al settore dei beni culturali.

In sostituzione del Comitato regionale per i beni culturali previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, la nuova commissione tecnica viene costituita per intervenire concretamente nel dialogo fra organismi periferici dello Stato, cui era precedentemente demandata ogni decisione sui beni culturali e gli enti locali.

Essa possiede pertanto una forte caratterizzazione scientifica data dalla presenza dei soprintendenti che, oltre ad essere i testimoni nella regione della responsabilità del Ministro per i beni culturali e ambientali, quindi dello Stato, sono tuttora le strutture operative su cui contare.

La presenza del direttore di uno dei musei locali (certi musei comunali, in alcune nostre città anche di media grandezza sono prestigiosi e hanno una grande rilevanza artistica) vuole sottolineare la pari dignità e capacità decisionale di figure così significative per quanto riguarda la responsabilità della tutela dei beni culturali.

Gli esperti poi, che sono presenti in commissione solo per i casi di loro competenza, servono a « coprire » i settori di

intervento specifici, relativi a discipline o a materie di studio (come quelle recentemente riconosciute come le scienze archeometriche, tecnologie dei multi media, eccetera) che non fanno necessariamente parte della preparazione di soprintendenti o di direttori di musei. Queste figure che vengono dal mondo accademico della ricerca ma che possono appartenere anche a quello della libera professione, dovranno essere al corrente di quanto accade nel mondo dell'arte, della valutazione delle opere, ad esempio, cosa di cui nel settore pubblico non ci si è mai occupati.

A loro viene richiesta la consulenza su settori ancora oggi poco considerati dal nostro sistema di tutela dei beni culturali, come l'arte contemporanea o il settore delle nuove tecnologie dell'immagine (cinema, nastro magnetico sonoro e visivo, floppy disk, eccetera) che avranno sempre maggior spazio in futuro, come è già avvenuto in tutti gli altri Paesi occidentali.

Abbiamo voluto, inoltre, accogliere nella commissione la voce delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e riconosciute dallo Stato sia perché esse rappresentano la volontà comunemente diffusa, popolare, di operativa tutela dei beni culturali, sia perché esse favoriscono in concreto, la fruizione del patrimonio artistico e storico ed operano una funzione assai efficace di avvicinamento e coinvolgimento del pubblico nella vita dei musei. Inoltre non si deve sottovalutare l'attenzione che gli organismi internazionali prestano a queste forme di intervento, prezioso per il suo valore civile, e alle associazioni di volontari che contano nel mondo centinaia di migliaia di aderenti.

La commissione tecnica, oltre a un ruolo regionale, svolge un ruolo di più ampio respiro in ordine al principio della tutela che compete alla Repubblica nel suo insieme e in ogni sua parte.

Essa rappresenta, in particolare, un momento di connessione e di equilibrio tra il mondo dei beni da tutelare e il mondo della finanza pubblica e privata a cui si richiede un concreto atteggiamento di disponibilità a promuovere, con il necessario supporto finanziario, l'incre-

mento delle risorse pubbliche a favore del patrimonio.

Si passa, con questo argomento, alla parte più tecnica della presente proposta di legge, che prevede, coinvolgendo espressamente nella politica di tutela del patrimonio i Ministeri finanziari, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, agevolazioni fiscali che riguardano interventi di manutenzione e conservazione di beni vincolati (articolo 9), contenuti redditi catastali per gli immobili notificati (articolo 8), la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali (articolo 10), il pagamento di imposte mediante cessione di beni (articoli 11 e 12), agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali che siano considerati parte integrante del patrimonio nazionale (articolo 15), agevolazioni procedurali per atti di donazione in denaro e in beni a favore dello Stato, delle

regioni e di enti pubblici (articolo 13). In particolare, per quanto concerne l'articolo 12 che prevede la cessione temporanea di opere d'arte a musei pubblici in pagamento parziale o totale di imposte dirette, precisiamo che, per le opere d'arte non vincolate o di autori viventi, abbiamo voluto considerare un « regime di prestito » particolare: la deducibilità dall'imposta IRPEF o IRPEG è prevista, per i soggetti proprietari dei beni ceduti temporaneamente, per la metà degli anni della effettiva cessione. Si intende, con questa misura, tenere conto della stabilizzazione o della eventuale crescita di valore che un'opera d'arte contemporanea, a differenza di quelle storicamente e artisticamente più consolidate, può acquisire proprio in virtù del riconoscimento che le viene fornito dall'esposizione stessa in una galleria o in un museo pubblici.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

PRINCÌPI GENERALI  
E ISTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, disciplina gli interventi delle regioni e dello Stato per la promozione e il sostegno di opere di conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati, per l'incremento delle risorse pubbliche destinate alla tutela dei beni culturali e per l'incremento del patrimonio culturale nazionale mediante l'agevolazione della cessione di beni in pagamento di imposte.

## ART. 2.

*(Fondo per interventi a favore dei beni culturali).*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo annuale il cui ammontare è corrispondente alle seguenti risorse finanziarie:

a) una quota pari al 40 per cento del gettito derivante dall'otto per mille che le persone fisiche e giuridiche riservano allo Stato nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) una quota dei proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle lotterie nazionali, da stabilirsi annualmente, e prevista dalla legge finanziaria;

c) una quota pari al 15 per cento dei proventi spettanti allo Stato dalla vendita

dei biglietti di ingresso nei musei e nelle gallerie;

d) risorse corrispondenti allo stanziamento del capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, destinate al finanziamento di interventi relativi agli immobili non statali interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni;

e) le risorse finanziarie corrispondenti agli introiti statali di cui alla lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 10 della presente legge.

2. Il fondo è ripartito annualmente fra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in parti eguali fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) il restante 50 per cento in relazione alla consistenza del patrimonio culturale esistente in ciascuna regione.

3. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano provvede il Ministero del tesoro con mandati semestrali.

#### ART. 3.

*(Fondi regionali per i beni culturali).*

1. Le regioni istituiscono un fondo regionale per i beni culturali il cui ammontare è costituito da:

a) le risorse derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 2;



b) risorse proprie;

c) le somme derivanti da elargizioni e donazioni di persone fisiche e giuridiche destinate agli interventi di cui all'articolo 1;

d) la metà delle somme destinate all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, concernente la destinazione di una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto di opere pubbliche realizzate sul territorio della regione, da versarsi alla stessa da parte dello Stato e degli enti pubblici interessati;

e) una quota percentuale sui contributi versati in forma di sponsorizzazione da parte di persone giuridiche a favore di enti pubblici per specifiche opere di restauro, di acquisto di beni, di manifestazioni temporanee; tale percentuale, stornata dal destinatario a favore del fondo dalla somma totale messa a disposizione, è pari al 10 per cento per i contributi fino a cinquecento milioni ed al 5 per cento per i contributi di entità superiore.

#### ART. 4.

*(Modalità di utilizzo dei fondi regionali).*

1. La regione disciplina le modalità di acquisizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché le modalità di utilizzo del fondo di cui al medesimo articolo 3 allo scopo di attuare le finalità indicate all'articolo 1.

2. La regione può utilizzare il fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, per la concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi o a rimborso ai soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni; agli stessi soggetti la regione può fornire garanzie fideiussorie.

## CAPO II

## STRUTTURE ORGANIZZATIVE

## ART. 5.

*(Commissione tecnica regionale  
per i beni culturali).*

1. È istituita in ciascun ambito territoriale regionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, la commissione tecnica regionale per i beni culturali, di seguito denominata « commissione », composta da:

a) un rappresentante delle soprintendenze, di cui all'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, aventi sede nella regione, nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali per ciascun settore di competenza;

b) un rappresentante del Ministro delle finanze, scelto tra i funzionari degli uffici finanziari aventi sede nella regione;

c) un direttore di museo di enti locali, designato dalla regione;

d) un dirigente della regione preposto ai servizi concernenti i beni culturali, designato dalla regione;

e) un esperto per ciascuno dei settori archeologico, architettonico ed archeometrico, artistico storico, artistico moderno e contemporaneo, librario, archivistico, scientifico-naturalistico, musicale, etnologico e delle nuove tecnologie dell'immagine, che non siano dipendenti da pubbliche amministrazioni; tali esperti sono designati dalla regione tra candidati di chiara fama nell'ambito di ogni settore;

f) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di interesse nazionale riconosciute dallo Stato operanti nella regione nel settore della tutela dei beni culturali.

2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera e), partecipano esclusivamente alle riunioni della commissione relative alla materia di loro competenza.

3. Ciascuna commissione è costituita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica tre anni.

4. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente e adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

5. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è abrogato.

#### ART. 6.

##### *(Funzioni della commissione tecnica regionale).*

1. Per l'attuazione della presente legge la commissione esercita funzioni consultive e propositive nei confronti delle amministrazioni statali e regionali.

2. La commissione, in particolare:

a) fornisce indicazioni e criteri per la formulazione di progetti di intervento annuali e pluriennali per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, secondo i criteri generali indicati dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) esprime pareri sulle richieste formulate dagli enti locali, da soggetti pubblici e privati, di finanziamenti per interventi di conservazione e restauro dei beni notificati e si pronuncia sul loro accoglimento secondo criteri generali stabiliti dalla commissione stessa;

c) esprime pareri sulle proposte di pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali; dichiara l'interesse, indica le condizioni e stima il valore dell'eventuale cessione;

d) elabora criteri metodologici e di indirizzo, in coerenza con le direttive fornite dal Consiglio nazionale per i beni culturali e dall'Istituto centrale del restauro, per corsi di formazione del personale di livello medio e intermedio addetto ai vari settori dei beni culturali;

e) dà indicazioni per forme di pubblicità e informazione dei programmi di intervento a favore dei beni culturali sia ordinari sia straordinari, delle elargizioni e delle sponsorizzazioni;

f) fornisce indicazioni per promuovere forme di mecenatismo, erogazioni e donazioni in beni e in denaro;

g) elabora forme di convenzioni con istituti universitari e di ricerca, nazionali e stranieri, e con il settore delle attività professionali.

### CAPO III

#### INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE

##### ART. 7.

*(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali).*

1. Alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati ad altre imposte a favore di enti locali, ai fini delle relative imposte, non concorrono i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.

2. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi di cui al comma 1 ai fini delle relative imposte, i redditi catastali o i proventi dei biglietti di ingresso negli edifici, parchi o giardini, che siano sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi vigenti, sempre che da tali beni non derivi altro reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti al pubblico nei tempi e secondo le modalità concordate con gli organi competenti dell'amministrazione per i beni culturali. Ove sia aperta al pubblico solo una parte dell'edificio, del parco o del giardino, l'esenzione non si applica alla parte riservata ad usi privati

dei proprietari o dei possessori; per i parchi e i giardini, o una parte di essi, che siano riconosciuti dall'amministrazione predetta come pertinenza di un immobile vincolato, si applica il medesimo regime fiscale dell'immobile stesso.

3. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2 gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

4. Il mutamento di destinazione o la chiusura degli immobili indicati nel comma 2, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie; resta ferma ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.

#### ART. 8.

*(Redditi catastali degli immobili vincolati).*

1. Il comma 3 dell'articolo 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

« 3. Il reddito degli immobili vincolati è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale sono collocati i fabbricati sottoposti a vincolo; qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e nel certificato catastale viene annotato il vincolo a cui i beni sono assoggettati.

3-*bis*. Ferma restando ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, il mutamento di destinazione degli immobili di cui al comma 3, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie.

3-*ter*. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

#### ART. 9.

*(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche e aliquote IVA per interventi di manutenzione e restauro).*

1. Dopo la lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) sulla base di un progetto approvato dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, ivi comprese le spese per impianti tecnologici di sicurezza e per impianti tecnologici finalizzati alla conservazione delle cose e delle collezioni vincolate ai sensi delle leggi vigenti, anche se tali cose o collezioni sono conservate in edifici non vincolati. Le spese relative a impianti tecnologici attengono anche alla fruizione del bene in rapporto al suo decoro e alla sua destinazione d'uso. La necessità delle spese è attestata dalla commissione tecnica regionale. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata

del direttore dei lavori. Qualora superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, le spese possono essere imputate, dietro richiesta dell'interessato ai fini della loro deducibilità, a un numero massimo di sei esercizi successivi. Il mutamento di destinazione delle cose vincolate senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati o la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi oneri accessori; ».

2. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o privati, l'IVA è dovuta nella misura relativa all'aliquota di cui alla parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è abrogata.

#### ART. 10.

*(Deducibilità delle erogazioni liberali).*

1. Dopo la lettera l-*bis* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta

dall'articolo 9 della presente legge, è aggiunta la seguente:

«1-ter) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tale fine necessari; a tale scopo le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. La commissione tecnica regionale per i beni culturali stabilisce i termini entro i quali le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni debbono essere utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse; detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla loro destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e i relativi importi sono assegnati al fondo per interventi a favore dei beni culturali ».

2. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è abrogata.



## ART. 11.

*(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari).*

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Gli eredi e i legatari o i legittimari possono cedere allo Stato, a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di preminente valore culturale di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata alla competente commissione tecnica regionale per i beni culturali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dalle norme vigenti per il pagamento delle imposte di successione; nella proposta di cessione gli eredi, i legatari o i legittimari possono chiedere di essere sentiti dalla commissione personalmente o a mezzo di un loro delegato.

3. In ogni caso l'accoglimento della proposta di cessione è subordinato alla presentazione di documentazione di data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile da cui risulti l'appartenenza del bene culturale all'asse ereditario.

4. La commissione tecnica regionale per i beni culturali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuta a informare gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in ces-

sione, se si tratta di beni immobili. Nel caso di beni mobili, è tenuta a informare i musei o le istituzioni idonei a ricevere i beni offerti.

5. La commissione tecnica regionale per i beni culturali dichiara l'interesse ad acquisire il bene ed esprime un parere sull'acquisizione dei beni in oggetto, stimandone il valore.

6. La commissione tecnica regionale per i beni culturali è tenuta a fornire agli interessati e all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di interesse, il proprio parere e la stima del valore del bene entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della proposta; scaduto tale termine l'amministrazione finanziaria procede a norma dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento dell'imposta.

8. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentita la regione sul cui territorio si trovano i beni.

9. L'interessato può revocare la proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione tecnica regionale per i beni culturali o nei trenta giorni successivi, con atto comunicato alla commissione stessa e al competente ufficio del registro cui è stata presentata la proposta di cessione.

10. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione, ed è notificato al richiedente; entro un mese dalla data della notifica, il proponente comunica alla commissione tecnica regionale per i beni culturali e al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, la propria accettazione; in caso di non accettazione l'imposta dovuta è gravata dagli interessi legali, a decorrere dalla relativa scadenza.

11. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dell'accettazione; la consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato. I beni sono collocati presso musei nazionali, istituzioni museali, regionali e

locali pubblici, in forma di deposito permanente; presso altre istituzioni pubbliche non museali i beni sono collocati in forma di deposito semplice.

12. Nel caso di cessione di beni il trasferimento degli stessi allo Stato ha effetto dalla data di ricezione della dichiarazione di accettazione; per quanto riguarda i beni immobili il decreto di cui al comma 8 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

13. I beni acquisiti dallo Stato a norma dei commi 11 e 12 possono essere trasferiti, a richiesta, al patrimonio delle regioni o degli enti locali.

14. Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche dell'accettazione stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.

15. Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli oneri accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli oneri accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza entro centoventi giorni a norma delle leggi vigenti in materia ».

#### ART. 12.

*(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione temporanea di opere d'arte a gallerie e musei pubblici).*

1. Per la riconosciuta necessità di incrementare le collezioni pubbliche, su richiesta specifica di un museo o di una galleria d'arte pubblica, la commissione può proporre, acquisito l'assenso del competente organo regionale dell'amministrazione finanziaria, ai soggetti tenuti al pagamento di IRPEF o di IRPEG, la cessione temporanea di opere d'arte in pagamento delle imposte dirette per l'importo totale o parziale corrispondente.

2. Le opere d'arte di cui al comma 1 devono essere di preminente valore culturale, possono essere già state sottoposte a vincolo, possono anche essere state eseguite da autori viventi o comunque tali da non ricadere nei termini cronologici stabiliti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la vincolabilità delle opere.

3. Le opere cedute temporaneamente devono restare esposte al pubblico negli spazi del museo o delle gallerie che ne hanno fatto richiesta.

4. Per cessione temporanea si intende la possibilità da parte dell'amministrazione pubblica di conservare ed esporre al pubblico, per un determinato periodo di tempo, a titolo di deposito, le opere proposte in pagamento delle imposte dirette.

5. Per ciascun anno di cessione temporanea del bene, al soggetto proprietario del bene stesso, è concessa la deducibilità dall'imposta IRPEF o IRPEG di una quota percentuale calcolata sul valore dell'opera temporaneamente ceduta, stabilito con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della stima del valore fatta dalla commissione; tale percentuale è fissata al 2 per cento per opere che non superino il valore di lire 200 milioni, e all'1,5 per cento per opere che superino tale valore.

6. I termini della cessione temporanea sono stabiliti nei seguenti modi:

*a)* per opere vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la cessione temporanea del bene è fissata in un numero minimo di tre anni;

*b)* per le opere di autori viventi, o comunque non sottoposte a vincolo, la cessione temporanea è fissata in un numero minimo di quattro anni a decorrere dalla data di cessione; per le stesse opere la deducibilità, di cui al comma 5, è limitata ad un numero di anni pari alla metà, a partire dal primo anno di decorrenza del debito d'imposta, degli anni che corrispondono all'intera durata della cessione temporanea.

7. L'accoglimento della proposta di cessione temporanea, comprensiva della stima

del valore dell'opera, è comunicata dall'interessato alla commissione e all'amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.

8. I soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG possono proporre alla commissione il pagamento parziale o totale dell'imposta dovuta mediante la cessione temporanea di opere d'arte, a condizione che un museo o una galleria pubblici ne garantiscano la custodia e l'esposizione al pubblico; in tal caso la commissione, dichiarato l'interesse e ottenuto l'assenso del competente organo regionale dell'amministrazione finanziaria, trasmette la stima del valore dell'opera ed il computo delle somme deducibili a norma del comma 5, al soggetto interessato e all'amministrazione finanziaria entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.

#### ART. 13.

*(Agevolazioni in casi di donazione a favore dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici).*

1. Gli atti di donazione, sia a favore dello Stato che delle regioni o di altri enti pubblici, che abbiano ad oggetto beni culturali od altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, sono preventivamente comunicati ai destinatari, i quali hanno tre mesi di tempo per decidere circa l'accettazione o meno della donazione. L'accettazione della donazione da parte dello Stato, della regione o di altri enti pubblici deve essere accompagnata da una valutazione degli oneri prevedibili per la parte pubblica. In caso di accettazione, gli atti di donazione possono essere stipulati con atto pubblico rogato, a scelta del donante, dal notaio o dagli uffici roganti dell'amministrazione beneficiaria.

2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente prima dell'accettazione, gli

oneri della custodia, della conservazione e della manutenzione dei beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

#### ART. 14.

*(Contributi a fondo perduto, mutui e prestiti a tasso agevolato per interventi di risanamento e di restauro di immobili sottoposti a tutela).*

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della parziale partecipazione dello Stato alle spese sostenute dal proprietario del bene protetto, la commissione tecnica regionale redige ogni tre anni un elenco di interventi urgenti riguardanti le strutture portanti e le coperture di immobili vincolati di proprietà privata, interventi per i quali viene preventivato un contributo fino al 30 per cento delle spese complessive con un massimo di lire 250 milioni, comunque erogabili una sola volta per l'immobile o per il complesso di immobili. Tale limite massimo è elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, in proporzione all'aumento medio dei costi. Il contributo è versato ad avanzamento lavori, per il 15 per cento all'inizio, per il 35 per cento a metà e per il 50 per cento a conclusione degli interventi, sulla base di una dichiarazione giurata del direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione, di avanzamento lavori, e circa l'ammontare delle spese.

A favore dei proprietari di immobili vincolati che eseguono sugli immobili stessi interventi di conservazione e di restauro, possono essere concessi mutui e prestiti agevolati, previo parere della commissione tecnica regionale. Gli immobili vincolati di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato possono restare accessibili al pubblico per un limite massimo di 30 anni nel primo caso e di 25 anni nel secondo ».

## ART. 15.

*(Agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali).*

1. L'importazione dall'estero, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione europea, di opere d'arte contemporanea o di beni che, per il loro autore o per la loro provenienza originaria, siano considerati parte integrante del patrimonio della Nazione e siano riconosciuti come tali dall'ufficio importazione competente per territorio del Ministero per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere della commissione, è esente dalle relative imposte a condizione che:

a) il bene sia proposto per la notificazione e sia effettivamente notificato entro tre mesi, pena la decadenza dall'esenzione, ovvero, qualora sia opera di preminente valore culturale di autore vivente o realizzata da meno di cinquanta anni, l'interesse culturale sia attestato in una certificazione della soprintendenza ai beni artistici e storici del territorio in cui ha sede l'ufficio importazione;

b) l'acquirente del bene si impegni in ogni caso a conservarlo per non meno di venti anni sul territorio italiano, dando comunicazione all'ufficio importazione d'origine e alle soprintendenze competenti per territorio di ogni successivo trasferimento o passaggio di proprietà;

c) l'acquirente sottoscriva l'impegno, valido anche per i successivi proprietari, di esporre periodicamente il bene nel museo indicato dalla soprintendenza ove egli risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di specifico interesse, su richiesta della commissione; le spese per i rischi derivanti da trasporto e per l'assicurazione del bene sono a carico dello Stato.

2. Il mancato assolvimento delle condizioni e degli impegni indicati nel comma 1, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite.

## ART. 16.

*(Determinazione convenzionale della superficie degli edifici di interesse storico o artistico di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089).*

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla determinazione sintetica del reddito, di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad abitazione principale o secondaria del proprietario è in ogni caso considerata di 300 metri quadrati, se l'effettiva consistenza superi tale dimensione.

2. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che abbiano, secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni 60 metri quadrati e che abbiano superficie imponibile, ai fini della tassa sulla raccolta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, superiore a 300 metri quadrati, per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta superficie di 300 metri quadrati.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui al comma 2, che siano adibite ad uso stagionale o comunque ad altro uso limitato o discontinuo, i criteri di tassazione previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, saranno applicati in riferimento alla superficie massima di metri quadrati 300, anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano superficie imponibile maggiore.

4. Le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono applicate a condizione che le unità immobiliari vincolate di cui ai medesimi commi, siano adibite ad esclusivo uso abitativo familiare o personale.

## ART. 17.

*(Abrogazione di norme).*

1. La legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni, è abrogata.